



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

PROT. N. 4501

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 03-04-2017

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE ATTIVITA' PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMATOPOEA PITYOCAMPA)

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza della processionaria del pino (*Thaumatopoea pityocampa*) sulle piante radicate nel territorio comunale, sia nelle zone interne ai centri abitati che in quelle esterne;

CONSIDERATO che la processionaria del pino è un lepidottero che attacca piante di pino ma anche larici e/o cedri e si attiva tra i mesi di Febbraio ed Aprile, a seconda delle condizioni climatiche, allorchè le larve, giunte a maturazione, abbandonano i nidi sugli alberi, scendendo in fila indiana, si dirigono verso un luogo adatto dove interrarsi come bozzolo sottoterra (durante il periodo estivo) per poi trasformarsi in crisalidi e quindi in farfalle;

VISTE le diverse segnalazioni fatte dai cittadini in merito alla presenza sul territorio della processionaria del pino;

CONSIDERATO che anche sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Monte San Vito è stata rilevata la presenza di tale lepidottero e sono stati eseguiti gli interventi necessari alla loro rimozione;

DATO ATTO che la processionaria attraverso i peli urticanti delle larve può causare fastidiose irritazioni cutanee, oculari e respiratorie nonché essere estremamente pericolose anche per alcune specie di animali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Agricole e Forestali in data 30 Ottobre 2007 ad oggetto "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*" - decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2008, con il quale si prevede l'obbligatorietà di intervenire con la lotta alla processionaria del pino nelle aree, individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, in cui l'infestazione minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

RILEVATO che il Servizio Fitosanitario della Regione Marche non ha individuato aree nelle quali è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino;

PRESO ATTO della scheda informativa e della scheda tecnica emessa dal Servizio Fitosanitario dell' ASSAM - Regione Marche, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dove vengono descritti, tra l'altro, il ciclo biologico della processionaria del pino, i danni che può causare e i metodi di controllo;

DATO ATTO che il mancato intervento contro la presenza della processionaria del pino, può comportare un proliferare generalizzato ed incontrollato dell'infestazione stessa;

DATO ATTO che eventuali interventi di profilassi disposti dall' Autorità' Sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;

RITENUTO necessario adottare un provvedimento atto ad intervenire nella lotta alla diffusione della processionaria del pino, ai fini della sicurezza e della salute dei cittadini con lo scopo di arginare e/o eliminare la situazione riscontrata, a tutela anche del patrimonio arboreo sia pubblico che privato;

RAVVISTA pertanto la necessità di ordinare l' esecuzione di opportuni interventi atti a combattere e/o prevenire e contenere per l'immediato e per il futuro la proliferazione della processionaria del pino nelle modalità indicate nella scheda informativa allegata al presente atto;

RITENUTO in merito agli interventi meccanici di raccolta e distruzione dei nidi di svernamento della processionaria del pino, includere, fra le attività di lotta, la successiva distruzione dei nidi raccolti con il fuoco;

RILEVATO che gli interventi di distruzione dei nidi di processionaria con fuoco ai fini dell'applicabilità del dispositivo indicato all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (procedura non classificabile come gestione di rifiuti ma normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti), dovranno essere condotti limitatamente per tale finalità (distruzione dei nidi di processionaria):

- direttamente sul posto alla presenza costante di personale, in condizioni climatiche favorevoli e nei termini indicati nello stesso articolo 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in deroga a quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, potrà essere eseguita anche all'interno dei centri abitati, su apposito spazio verde privato, seguendo le stesse modalità e precauzioni riportate nel periodo precedente;

RITENUTO altresì che la distruzione con il fuoco dei nidi di processionaria possa rientrare fra le attività indicate all'art. 19 comma 6 bis della L.R. 23/02/2005 n. 6;

CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

VISTE le specifiche operative individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. artt. 50 e 54;

Processionaria del pino



Thaumatopoea pityocampa (Dennis & Schiffermüller)

Thaumatopoea pityocampa è un lepidottero defogliatore appartenente alla famiglia dei Notodontidae

Morfologia

Le uova (da 100 a 400) vengono avvolte a manico attorno ad un coppia di aghi e le squame dell'addome dell'insetto che le ricoprono conferiscono una colorazione grigio-argentea all'ovatura.

La larva passa attraverso 5 stadi evolutivi; a maturità misura 30-40 mm, ha il capo nero, corpo peloso di colore grigio nella parte dorsale e una fascia ventrale giallastra. Il dorso presenta dei ciuffi di peli rosso-brunastri che si dipartono da tubercoli; questi peli fanno assumere alla larva una colorazione rossastro-rugginosa, non dovuta, quindi, al colore del corpo, ma al colore dei peli.

Le crisalidi di colore marrone, lunghe 15-17 mm, sono ricoperte da un bozzolo biancastro che si imbrunisce col tempo. In questo stadio l'insetto passa da 2 a 4 mesi, tuttavia una parte delle crisalidi può raggiungere la maturità nell'annata successiva o addirittura dopo 2 o 3 anni.

L'adulto è una farfalla di colore grigio con striature brune dal corpo tozzo e peloso con ali larghe 3-4 cm. La loro vita è molto breve, di solito non dura più di uno/due giorni.

Biologia

Gli adulti sono presenti generalmente da giugno a settembre ma non è frequente incontrarli in quanto hanno abitudini crepuscolari e notturne. Dopo l'accoppiamento le femmine raggiungono gli alberi e depongono le uova da cui usciranno le larve dopo circa un mese di incubazione. L'insetto conduce una vita gregaria già a partire dalla fase larvale costruendo nidi progressivamente più compatti che divengono ben visibili all'inizio dell'inverno in quanto assumono un colore biancastro e una forma piriforme. A seconda delle condizioni climatiche tra febbraio e inizio aprile le larve giunte a maturazione abbandonano i nidi scendendo in fila indiana e si dirigono in processione verso un luogo adatto dove interrarsi ad una profondità di 5-20 cm per trasformarsi prima in crisalidi e poi in farfalle.



Zone di diffusione e piante ospiti

T. pityocampa è ampiamente diffusa nella maggioranza dei Paesi Europei che si affacciano sul Mediterraneo e in Italia è presente ovunque.

Attacca piante di pino prevalentemente delle specie *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*; meno frequentemente si rinviene su altre specie del genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*) e su larici e cedri.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/97 n.9

Osimo 60027 - Via dell'Industria, 1 - tel 071 8081 - fax 071 85979 - Web www.assam.marche.it E Mail:

lit@assam.marche.it

P.I. e C.F. 01491360424



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

PROCESSIONARIA DEL PINO - SCHEDA TECNICA DI DIFESA INTEGRATA

Metodi di Lotta	Sostanza Attiva	Periodo di intervento	Note
1. Fisico-meccanici (asportazione dei nidi, lotta balistica)		tardo autunno – inizio dell'inverno (prima dell'apertura dei nidi invernali)	<ul style="list-style-type: none">• Rimozione dei nidi prima che l'innalzamento termico faccia uscire le larve.• Per piante isolate è possibile applicare cartoni collati intorno al tronco tra febbraio e marzo al fine di catturare le larve che scendono dalla chioma.• La lotta balistica viene effettuata sparando contro i nidi invernali; ha un'efficacia ridotta rispetto all'asportazione dei nidi e richiede un'autorizzazione da parte delle autorità competenti.
2. Biotecnici (trappole a feromoni)	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki o var. Aizawai	entro la prima decade di giugno	<ul style="list-style-type: none">• In zone isolate, predisporre trappole a feromoni per la cattura massale lungo il perimetro ad una distanza di circa 100 mt. l'una dall'altra.
3. Irrorazioni in piena chioma con prodotti biologici	Abamectina Imidacloprid	nel mese di settembre	<ul style="list-style-type: none">• Bagnare bene ed uniformemente la chioma intervenendo nelle ore serali più fresche.• In caso di pioggia o di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 4-5 gg.
4. Iniezioni al tronco (endoterapia)		seconda metà di agosto - settembre	<ul style="list-style-type: none">• Seguire le indicazioni relative alla tecnica endoterapica scelta

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/97 n.9

Osimo 60027 - Via dell'Industria, 1 - tel 071 8081 - fax 071 85979 - Web www.assam.marche.it E Mail:

fit@assam.marche.it

P.I. e C.F. 01491360424

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/97 n.9

Osimo 60027 - Via dell'Industria, 1 - tel 071 8081 - fax 071 85979 - Web www.assam.marche.it E Mail:

it@assam.marche.it

P.I. e C.F. 01491360424

ORDINA

A tutti i proprietari (o aventi titolo) di essenze arboree in modo particolare di pino insistenti sul territorio del Comune di Monte San Vito:

- **di intervenire immediatamente alla idonea rimozione e distruzione di nidi** e di disinfestazione delle larve della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) presenti negli alberi di proprietà, nelle modalità indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale -ASSAM allegata al presente atto, utilizzando attrezzature appropriate, adottando adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel Settore; in particolare i primi interventi devono essere preferibilmente effettuati fine inverno ed inizio periodo primaverile; Fra le attività di lotta e contenimento dei nidi di processionaria è inclusa ed ammessa la distruzione dei nidi raccolti con il fuoco, secondo le modalità e procedure indicate in premessa
- di procedere al monitoraggio costante della presenza dei nidi di processionaria del pino sugli alberi di proprietà, adottando, in caso positivo, le medesime modalità di disinfestazione sopra indicate, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni da parte della Autorità competente;
- è vietato depositare nelle varie frazioni dei rifiuti urbani raccolti nel servizio "porta a porta" o servizi dedicati eventuali rami di albero recisi con nidi di processionaria **che devono essere distrutti**

AVVISA

Gli interventi:

- sulle essenze arboree presenti in aree pubbliche sono effettuate dalla Amministrazione Comunale che provvede anche su segnalazione dei cittadini,
- sulle essenze arboree presenti in siti privati sono a carico dei rispettivi proprietari o utilizzatori dei siti.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza del trasgressore;

La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a tutti coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

INVITA

I cittadini:

- a comunicare gli interventi effettuati contro la processionaria del pino su proprie aree, specificando indirizzo e civico del proprio sito,
- a segnalare la possibile presenza di processionaria del pino sul territorio comunale

al fine di garantire la massima tempestività dell'intervento ognuno per le proprie competenze (siti privati - siti pubblici)

DEMANDA

Al personale della Polizia Municipale coadiuvato dal personale dell'ufficio Tecnico Comune -Servizio Ambiente il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo, si comunica che:

In base all'art. 7 ed all'art. 8 , 2° comma, L' Amministrazione procedente è il Comune di MONTE SAN VITO -3° Settore - Servizi: Urbanistica Ambiente - SUE -SUAP -attuale sede in Via dell'Artigiano n. 8/a;

- la Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Scognamiglio Responsabile del 3° Settore - Servizi: Urbanistica - Ambiente - SUE - SUAP,
- in base all'art. 10 comma 1° lettera a) si può prendere visione degli originali degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Ambiente del Comune di Monte San Vito - Via dell'Artigiano n. 8/a,
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della medesima legge si rende noto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per lesione di interessi legittimi entro 60 giorni dalla notifica del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i medesimo motivi, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);

DISPONE INFINE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

All' ASUR MARCHE -Area Vasta 2,

Al Servizio Fitosanitario Regionale -ASSAM Via Industria -Osimo (AN)

Ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale -Stazione Forestale di Ancona

Alla Polizia Municipale del Comune di Monte San Vito,

Al Servizio Ambiente del Comune di Monte San Vito,

Che copia del presente provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale. -sezione Amministrazione Trasparente

Dalla Residenza Municipale, 03 Aprile 2017



IL SINDACO
Avv. Sabrina Sartini

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Il Sindaco
Avv. S.ABRINA SARTINI

Ordinanza DEL SINDACO n.4 del 03-04-2017 COMUNE DI MONTE SAN VITO